

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPAZI MUSICALI – ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 - Denominazione

È costituita un'associazione denominata "SPAZI MUSICALI – Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "SPAZI MUSICALI - ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica (più oltre l'Associazione).

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica. Essa esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Per la realizzazione degli scopi di cui sopra, l'Associazione si propone, in particolare, di:

- . promuovere, diffondere, organizzare, attraverso qualsiasi mezzo o piattaforma, convegni, rassegne, dibattiti, studi, eventi, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali, intrattenimenti musicali, performances, festival, manifestazioni, installazioni;
- . organizzare attività sportive;

- . pubblicare su qualunque supporto riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video;
- . organizzare incontri tra i soci, in occasione di festività e ricorrenze;
- . partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi e ad enti o associazioni con scopi sociali e umanitari;
- . assumere incarichi da Enti pubblici e privati per attività legate agli scopi dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017, previa delibera del Consiglio Direttivo, tra cui fornire servizi di bar e ristorazione.

Il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, D.lgs. 117/2017.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 5 – Lavoratori dipendenti

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, la loro retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 81, così come previsto dall'art. 16 D.lgs. 117/2017. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 13, comma 1, D.lgs. 117/2017.

Art. 6 – Volontari

L'associazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 8 – Patrimonio

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni

e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività di cui all'articolo 6 D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9 - Associati - Quote associative - Ammissione - Cessazione

Il numero degli associati è illimitato.

Gli Associati prestano la propria attività nell'Associazione, anche ricoprendone le cariche, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Sono **Associati Onorari** coloro che sono ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo, versando un importo superiore alla quota associativa annuale oppure dando un contributo significativo all'Associazione.

Sono **Associati Ordinari** coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione, versano la quota associativa annuale se e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato. In caso di rigetto chi ha proposto la domanda può chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Con l'ammissione ciascun associato accetta di osservare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno nonché le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o morte.

La perdita della qualità di associato è causa di decadenza da cariche all'interno dell'Associazione.

Il recesso deve essere trasmesso al Consiglio Direttivo in forma scritta ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, se comunicato agli amministratori almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

L'esclusione è deliberata motivatamente dal Consiglio Direttivo, e non può che avvenire per gravi motivi, incluso l'eventuale mancato versamento della quota associativa; la stessa ha effetto dal

momento della relativa comunicazione all'escluso, fermo restando per il medesimo l'obbligo dei versamenti eventualmente ancora dovuti.

L'estinzione del rapporto associativo non dà diritto all'associato ad alcun rimborso.

Art. 10 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e il Vice Presidente
- l'Organo di Controllo
- il Revisore legale dei conti o la società di revisione

Art. 11 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente ovvero dalla persona nominata dai presenti.

Delle deliberazioni dell'Assemblea si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal Presidente della riunione.

Ciascun associato dispone di un voto singolo e può conferire delega scritta ad un altro associato. Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati sia superiore a cinquecento ogni associato non può ricevere più di cinque deleghe. Ciascun associato maggiorenne ha inoltre diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto affisso negli appositi spazi fisici o virtuali e comunicato agli associati, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare, oltre agli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza sia in prima sia in seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione si può tenere anche lo stesso giorno della prima, dopo almeno un'ora da quella fissata per quest'ultima.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede associativa, purché nel Comune dove ha sede l'Associazione. L'Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto di voto oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo. È possibile partecipare all'Assemblea anche o esclusivamente mediante

mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- provvede alla nomina e revoca dei membri dell'Organo di Controllo;
- provvede alla nomina e revoca del Revisore dei conti o della società di revisione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su quant'altro ad essa demandato dalla legge o dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Assemblea straordinaria

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche del presente statuto;
- sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 15 – Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di tre ad un massimo di sette associati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Nel caso in cui vengano meno per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, i rimanenti dovranno convocare al più presto l'assemblea affinché deliberi la nomina dei sostituti.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede associativa od altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente, di loro iniziativa o su richiesta di due o più dei suoi componenti, da farsi, salvo i casi di urgenza, con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dall' amministratore designato dai presenti.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 17 - Validità - Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal Presidente della riunione.

Art. 18 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, nessuno escluso od eccettuato, tranne quanto riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- redige le bozze di bilancio di esercizio e di bilancio sociale, ove previsto;
- stabilisce l'entità dell'eventuale quota associativa annuale nonché le relative modalità di pagamento;
- provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, stabilendone la eventuale durata;
- può delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad uno o più dei suoi componenti;
- delibera sulle domande di ammissione e sull'esclusione degli associati.

Art. 19 - Rappresentanza

La firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 20 - Organo di Controllo

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo anche monocratico.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 21 – Revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'incarico ha durata di tre esercizi e termina alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio; il Revisore o la Società di revisione legale può essere nuovamente incaricato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 22 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 – Libri sociali e contabili

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- il libro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi chiedendo per iscritto, anche tramite e-mail, l'accesso alla documentazione, specificandone i motivi.

L'associazione tiene altresì ogni altro libro o scrittura richiesta dalla legge o opportuna e conserva i bilanci approvati dall'Assemblea.

Art. 24 – Scioglimento

In caso di scioglimento cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo sarà destinato ad un altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.